

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2816}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOLENA, NAPPI, BEVILACQUA, ORLANDI, MANNINO ANTONINO, CAPECCHI, COSTA ALESSANDRO, FERRANDI, GALANTE, GASPAROTTO, MOMBELLI, PALMIERI, PICCHETTI, PRANDINI

Presentata il 3 giugno 1988

Modifica dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'approvazione nel dicembre del 1986 della legge n. 958 sulla riforma del servizio di leva ha rappresentato complessivamente un indubbio passo avanti nella direzione di una necessaria innovazione dell'esercito, delle sue funzioni e della sua organizzazione democratica interna.

Quella legge, recependo nell'articolato parti della precedente normativa (1975) ha però creato una situazione di grave disagio per i giovani sottoposti al congedo provvisorio illimitato per ragioni di studio.

Avendo infatti la legge n. 958, e più precisamente l'articolo 10 del testo, cassato i paragrafi 2 e 3 del precedente articolo 19 — legge sul servizio di leva del 1975 — si è generata una condizione utile all'emanazione di una circolare, da parte

del Ministero della difesa (dicembre 1987) la quale attua una normativa del testo legislativo tesa ad impedire il rinvio militare per gli studenti universitari per un numero di anni superiore al numero di anni previsti per il corso cui lo studente è iscritto, sommato di uno.

Una simile normativa, se comparata con l'età media dei laureati in Italia (secondo dati ISTAT ben superiore al I anno fuori corso), evidenzia l'assoluta incongruenza di una politica che, lontana dal valorizzare il patrimonio di energie ed intelligenze presenti nelle università, penalizza tali risorse costringendo migliaia di giovani ad interrompere provvisoriamente ma drasticamente gli studi magari alla annunciata vigilia del conseguimento della laurea.

Le ragioni strutturali, di abbandoni e ritardi nel corso di formazione sono universalmente addebitate alle carenze ed alle disfunzioni che caratterizzano storicamente l'organizzazione della didattica e le politiche per il diritto allo studio nel sistema formativo di istruzione superiore pubblico.

Sarebbe una scelta poco credibile, per non dire irrazionale, quella di penalizzare ulteriormente gli studenti invece di

provvedere ad una soluzione degli annosi problemi richiamati.

Per tali ragioni presentiamo questa proposta di legge ed una modifica dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

La proposta si concretizza nel ripristino del vecchio criterio adottato per il rinvio del servizio militare, e cioè un tetto variabile, di età entro il quale poter usufruire del sopraccitato diritto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 10 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — (*Rinvio per motivi di studio*). — 1. Il Ministro per la difesa può disporre la concessione in tempo di pace, di anno in anno, ai militari in congedo illimitato provvisorio che frequentino corsi universitari o istituti di istruzione superiore o equipollente, il ritardo della prestazione del servizio alle armi:

a) fino al ventiseiesimo anno per i corsi aventi la durata di quattro anni;

b) fino al ventisettesimo anno per i corsi aventi la durata di cinque anni;

c) fino al ventottesimo anno per i corsi aventi la durata superiore a cinque anni;

d) fino al ventinovesimo anno per i laureati iscritti ai corsi di elettronica o di ingegneria aerospaziale;

e) fino al trentesimo anno per i laureati iscritti ai corsi di medicina aeronautica o spaziale.

2. Per ottenere il beneficio del ritardo di cui al presente articolo, il giovane deve dimostrare, per la prima richiesta, di essere iscritto ad un corso universitario di laurea o di diploma; di aver superato nel corso dell'anno solare precedente a quello per il quale si chiede il rinvio, per la seconda richiesta, almeno uno e, per le richieste successive, almeno due, degli esami previsti dal piano di studi del corso di laurea frequentato dallo studente, fatta eccezione per gli studenti lavoratori per i quali è sufficiente, per ottenere il beneficio del ritardo, sostenere un solo esame previsto dal piano di studi del corso di laurea frequentato. Possono inol-

tre ottenere il beneficio del ritardo i giovani che comprovino di aver completato tutti gli esami previsti dal piano di studi e debbano ancora sostenere, dopo il 31 dicembre, il solo esame di laurea o di diploma. Il numero di esami da superare è ridotto ad uno quando il piano di studi nel corso di laurea frequentato dallo studente non ne prevede, per l'anno di corso interessato, più di due.

3. I militari — in congedo illimitato provvisorio — che si trovino nelle condizioni sopraccennate e che siano stati ammessi al ritardo della presentazione del servizio possono, a domanda, continuare a fruire di tale beneficio anche quando si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano dovuto sospendere, limitatamente ad un solo anno, per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;

b) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea o il diploma finale nel numero di anni fissati per la facoltà, scuola universitaria o istituto superiore cui sono iscritti, ovvero siano studenti fuori corso per non aver superato i prescritti esami di passaggio ai corsi superiori, purché, in entrambi i casi continuo ad attendere agli studi intrapresi;

c) abbiano fatto passaggio, prima di aver conseguito la laurea o il diploma finale, ad altra facoltà o scuola universitaria o ad altro istituto superiore;

d) conseguita la laurea o il diploma finale abbiano necessità di rimanere ancora in congedo provvisorio per seguire corsi di specializzazione o per sostenere gli esami di Stato, o l'abilitazione alla professione, o debbano concorrere all'assegnazione di borse di studio per il dottorato di ricerca ».